

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3742

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI, MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, FOSCHI,
SINESIO, BONALUMI, RICCIUTI, ROSSATTINI, CARLOTTO,
COLONI, CACCIA, BONETTI, FERRARI BRUNO, MENE-
GHETTI, ZUECH, ARMELLIN, MALVESTIO, PISICCHIO**

Presentata l'8 maggio 1986

**Rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL
e norme in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Governo in data 26 febbraio 1986 alla Camera ed il giorno successivo al Senato, ha accolto un ordine del giorno con il quale si era voluto impegnare il Governo stesso a ripristinare la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL — del resto già prevista dalla legge 10 maggio 1982, n. 251 — anche attraverso un apposito provvedimento legislativo, tenuto conto della esplicita volontà del Parlamento che, in occasione dell'approvazione della legge finanziaria relativa al 1986, aveva affermato tale principio, in contrasto con la proposta governativa

Per errori tecnici nel testo dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41

(finanziaria), detto principio avrà validità solamente nei confronti dei medici radiologi, il che costituisce, ovviamente, una grave ingiustizia nei confronti di tutti gli altri lavoratori tutelati dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Degli oneri derivanti da tale provvedimento si sarebbe dovuto tenere conto nella fissazione della nuova tariffa dei premi che dovrebbe essere emanata con decorrenza dal 1° gennaio 1987

Ulteriore impegno assunto dal Governo in detta circostanza riguardava l'obbligo a che le somme depositate dall'INAIL presso la tesoreria unica a titolo infruttifero vengano trasferite in conto fruttifero

A tutt'oggi il Governo non ha adottato alcuna iniziativa, ed è questo il motivo della presentazione di questa proposta di legge.

Ma altre problematiche interessano l'I-NAIL.

La situazione economico-finanziaria è stata compromessa in questi ultimissimi anni dal mancato adeguamento delle tariffe dei premi per il settore industria e per il mancato adeguamento nel settore agricoltura sia dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti che della quota capitaria per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia.

L'emanazione della nuova tariffa dei premi è prevista dalla legge finanziaria per l'anno 1986 con decorrenza 1° gennaio 1987 ed in tale occasione si dovrà tenere conto dell'onere gravante sul set-

tore industria a seguito della normativa proposta.

Il settore agricolo ha accumulato, al 31 dicembre 1985, un disavanzo patrimoniale pari a lire 7.000 miliardi mentre il disavanzo economico per i prossimi tre anni ammonterà a lire 1.175 miliardi per il 1986, lire 1.195 miliardi per il 1987 e lire 1.150 miliardi per il 1988.

Per evitare di gravare su di un settore che, al contrario, necessita di incentivazioni particolari e per il quale, comunque, la suddetta legge finanziaria all'articolo 20, comma 1, ha previsto aumenti considerevoli nelle contribuzioni relativi al triennio 1986-1988, si propone che sia lo Stato ad assumersi sia l'onere del disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1985 sia l'onere del disavanzo economico annuale del settore agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La riliquidazione delle singole rendite nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro avviene, a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale qualora la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, e successive modifiche, varino annualmente in misura non inferiore al 5 per cento delle rispettive retribuzioni precedentemente stabilite.

2. Le variazioni inferiori al 5 per cento intervenute nell'anno, sulle retribuzioni di cui al comma 1, si computano con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

3. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

« 4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata ».

ART. 2.

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, per il settore industria si tiene conto di essi in occasione della emanazione della nuova tariffa dei premi che avrà effetto dal 1° gennaio 1987; per il settore agricolo lo Stato integra sia la misura dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e fissati con l'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sia la quota capitaria prevista per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni, e fissata dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. L'onere complessivo a carico dello Stato per il settore agricolo ammonta a lire 1.175 miliardi per l'anno 1986, a lire 1.195 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 1.150 miliardi per l'anno 1988.

ART. 3.

1. Ai fini del risanamento finanziario della gestione agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 1987 è posto a carico dello Stato il disavanzo patrimoniale relativo a detta gestione, risultante al 31 dicembre 1985 pari a lire 7.074 miliardi.

2. Lo Stato versa all'INAIL l'importo di cui al comma 1 entro dieci anni attraverso ratei di ammortamento semestrali.

ART. 4.

1. L'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) è cancellato dalla tabella B e iscritto alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.